



**COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA**  
**Provincia di Bologna**  
Area Pianificazione e Gestione Economico/Territoriale

Disposizione n. 148

**IL DIRETTORE D'AREA**

Considerato che un corretto uso delle risorse naturali sia attualmente una necessità primaria e rappresenti un obbligo anche morale nei confronti delle generazioni future, e ritenendo che l'acqua, risorsa essenziale per la vita, debba essere salvaguardata da possibili sprechi;

Vista la disposizione n. 117 del 15.07.2003 con la quale venivano stabiliti limiti al prelievo dalla rete idrica di acqua potabile per uso extra-domestico ed in particolare per l'annaffiamento di orti, giardini e lavaggio automezzi, per il periodo 15.07.2003-30.09.2003.

Considerato il perdurare della situazione di mancanza di efficaci precipitazioni in concomitanza con valori di temperatura superiori alla media stagionale e di consumi idrici che si mantengono ai livelli elevati registrati nei mesi estivi;

Vista la nota prot. n. 1125/03/MM del 07.10.2003 dell'Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici (ATO 5) di Bologna con la quale si richiede di prorogare per tutto il mese di ottobre la disposizione relativa alla regolamentazione dell'uso dell'acqua potabile al fine di contenerne il consumo per usi diversi da quelli domestici;

Visti:

- l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi

**DISPONE**

Fino al 31.10.2003 durante la fascia oraria compresa fra le ore 8.00 e le ore 19.00, il divieto di prelievo dalla rete idrica di acqua potabile per uso extra-domestico ed in particolare per l'annaffiamento di orti, giardini e lavaggio automezzi. Qualora l'annaffiamento avvenga con impianti automatici essi dovranno essere utilizzati in modo da evitare inutili sprechi d'acqua;

I prelievi di acqua dalla rete idrica sono consentiti esclusivamente per normali usi domestici, agricoli, zootecnici e comunque per tutte quelle attività regolarmente autorizzate per le quali necessita l'uso di acqua potabile;

Sono esclusi dalla presente disposizione gli annaffiamenti dei campi di calcio con manto erboso, i campi da tennis in terra battuta, i giardini e parchi di uso pubblico, qualora l'organizzazione del servizio non consenta l'innaffiamento in orario notturno, nonché i servizi pubblici di igiene urbana;

## **I N V I T A**

la cittadinanza ad un razionale e corretto uso dell'acqua al fine di evitare inutili sprechi;

Ai sensi della L. 689/81, in caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso fra un minimo di € 50,00 ed un massimo di € 500,00.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare la presente ordinanza e di farla osservare.

Dalla Residenza Municipale, li 08.10.2003

**IL DIRETTORE D'AREA**  
Ing. Giuseppe Marchegiani